



CITTÀ DI CODROIPO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto, finalità ed ambito di applicazione	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Vigilanza e Sanzioni	4
CAPO II	5
SICUREZZA E QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO, CIVILE CONVIVENZA E PUBBLICO DECORO	5
Art. 4 – Comportamenti vietati	5
Art. 5 - Incolumità pubblica e Sicurezza Urbana - Definizioni	6
Art. 6 - Zone urbane di particolare rilevanza	6
Art. 7 – Procedure per l’applicazione dell’ordine di allontanamento	6
Art. 8 – Contrasto al fenomeno del bullismo	7
Art. 9 – Altre attività vietate	7
Art. 10 – Pulizia degli spazi pubblici e dell’abitato	8
Art. 11 – Sgombero neve	8
Art. 12 – Raccolte a scopo benefico	9
Art. 13 - Artisti di strada e mestieri girovaghi	9
Art. 14 – Distribuzione materiale pubblicitario	9
CAPO III	9
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.....	9
Art. 15 – Manutenzione delle facciate degli edifici	10
Art. 16 – Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori	10
Art. 17 – Camini e canne fumarie	10
Art. 18 – Uso di petardi e materiali pirotecnici	10
CAPO IV.....	10
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	10
Art. 19 – Divieti	11
Art. 20 – Disposizioni sul verde privato	11
Art. 21 – Collocazione di luminarie natalizie	11
CAPO V	12
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	12
Art. 22 – Definizioni e disposizioni generali	12
Art. 23 – Abitazioni private	12
Art. 24 – Recapito degli amministratori di condominio	12
Art. 25 – Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici	13
Art. 26 – Strumenti musicali in abitazioni private	13

CAPO VI.....	13
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	13
Art. 27 – Disposizioni per animali domestici e da cortile	13
Art. 28 – Divieti specifici	13
Art. 29 – Disturbi da parte degli animali	13
Art. 30 – Mantenimento dei cani	14
Art. 31 – Colonie feline	14
Art. 32 – Animali liberi	14
CAPO VII.....	15
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	15
Art. 33 – Abrogazioni	15

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana (nel prosieguo denominato, per brevità “Regolamento”) disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività, in particolare dettando norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) Sicurezza e qualità dell’ambiente urbano;
 - b) Civile convivenza e pubblico decoro;
 - c) Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - d) Quietè pubblica e privata;
 - e) Protezione e tutela degli animali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina del presente Regolamento, è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, in particolare:
 - a) Il suolo di pubblico dominio, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità ai regolamenti edilizi;
 - b) I parchi ed i giardini pubblici e le aree verdi pubbliche in genere;
 - c) Le acque interne;
 - d) I monumenti e le fontane;
 - e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per convivenza civile e pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all’armonioso vivere dei cittadini, nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle singole attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l’insieme delle azioni che rendono l’aspetto urbano conforme con le regole di decenza comunemente accettate.
3. Per quiete pubblica e privata si intendono la tranquillità e la pace della vita della cittadinanza, sia nel normale svolgimento delle singole attività che nel riposo.

Art. 3 – Vigilanza e Sanzioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli addetti del Corpo di Polizia Locale, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria secondo quanto disposto dall’art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.
2. I soggetti indicati al comma 1, possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi

dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni.

3. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento è disciplinata dalla L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.

CAPO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO, CIVILE CONVIVENZA E PUBBLICO DECORO

Art. 4 – Comportamenti vietati

1. Fatte salvo le violazioni di legge più gravi altrimenti sanzionate, a salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città di Codroipo è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) Imbrattare, deturpare o danneggiare in qualsiasi modo monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili da pubblica via, di edifici privati;
 - c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici o sulle altrui proprietà, salvo espressa autorizzazione dell'interessato;
 - f) Fatte salvo espresse occasioni autorizzate in occasione di particolari manifestazioni, praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé, per gli altri o procurare danni;
 - g) Sedersi e sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione delle strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - h) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici pubblici o aperti al pubblico passaggio per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e del decoro; altresì è sempre vietato bivaccare, cioè utilizzare aree pubbliche o aperte al pubblico come propria dimora, anche se occasionale e temporanea;
 - i) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti, i cestini pubblici e l'arredo urbano;
 - j) Compiere, in luogo pubblico o visibile al pubblico, atti o esporre cose contrari alla decenza e al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - k) Accendere fuochi incontrollati, gettare o liberare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio capaci di danneggiare persone o cose;
 - l) Raccogliere questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; in tali casi è sempre disposto il sequestro del denaro raccolto.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel precedente comma alle lettere d), f), g), h), k), l), comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 50,00 a €uro 300,00. Per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e), i) J), comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00, oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 5 - Incolumità pubblica e Sicurezza Urbana - Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, per Incolumità Pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per Sicurezza Urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio. Tale bene pubblico deve essere tutelato attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale pertanto il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", interviene per prevenire e contrastare:
 - a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
 - d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

Art. 6 - Zone urbane di particolare rilevanza

1. Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste dai commi 1 e 2 dell'art.9 Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, sono individuate le seguenti località:
 - a) Area del Centro: Piazza Garibaldi, Via Italia, Via Roma, Via Candotti, Via IV Novembre, Via Piave, Via del Giardino, Via Cesare Battisti e Piazzale Oberdan, compresa l'area del Foro Boario.
 - b) Aree Scolastiche: tutte le aree scolastiche del territorio e loro parcheggi e pertinenze entro i 300 metri dagli ingressi.
 - c) Parchi e Aree verdi e sportive: entro i 300 metri compresi i parcheggi e le pertinenze.
2. Al di fuori delle aree individuate negli allegati al presente Regolamento, per necessità sopravvenute relative ad episodi di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il Sindaco interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7 bis de 267/2000;
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma comportano, ai sensi del citato dell'art. 9 del D.L. 20.01.2017 n. 14, l'applicazione di una sanzione da €uro 100,00 a €uro 300,00 e l'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 7 – Procedure per l'applicazione dell'ordine di allontanamento

1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017 n. 48), nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla legge e dal presente Regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni degli articoli di seguito indicati all'interno del perimetro delle aree definite al precedente articolo 6 (di cui alle planimetrie

allegate al presente Regolamento), comporta per l'organo accertatore di contestare in forma scritta al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito in L. 48/2017:

- Art. 4 comma 1;
 - Art. 19 comma 1.
2. Nell'ordine di allontanamento, sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite ai sensi dell'art. 6 a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 ad Euro 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette immediatamente copia dell'ordine di allontanamento al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017;
3. Ferme le disposizioni di cui all'art.9 del D.L. 14/2017 - come convertito dalla L. 48/2017 la medesima procedura si applica anche in caso di accertamento della violazione di cui agli articoli 688 (ubriachezza) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del codice penale, nonché all'art. 7, comma 15 bis, del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e guardiamacchine), esercizio del commercio abusivo sulle aree pubbliche e di bagarinaggio sportivo, si procederà anche quando le rispettive violazioni sono state accertate in una delle aree di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 8 – Contrasto al fenomeno del bullismo

1. È vietato, in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico, all'interno degli Istituti scolastici, delle loro pertinenze e delle aree funzionali al trasporto pubblico locale, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, studenti e cittadini.
2. L'accesso agli Istituti scolastici presenti sul territorio del Comune da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi, dovrà essere concordato con l'autorità scolastica al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
3. Dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza dei casi, non potrà che essere successivo rispetto alla perpetrazione, anche continuata, delle violazioni oggetto del presente articolo, queste si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii., da insegnanti, studenti, operatori scolastici e da chiunque possa riferire elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di Polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.
4. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1, comportano l'applicazione di una sanzione da Euro 100,00 a Euro 300,00. Ove i responsabili di fatti di bullismo siano minori, ai sensi dell'art. 2 della L. della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii., la sanzione graverà su chi esercita la potestà genitoriale.
5. La sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente concordato con gli agenti di Polizia Locale e le autorità scolastiche di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte a ripianare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi dell'art. 11 della L. della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

- b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento della strada o delle parti sottostanti del fabbricato.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 10 – Pulizia degli spazi pubblici e dell'abitato

1. Salvo norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciar cadere o abbandonare materiali solidi o liquidi negli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, negli spazi od aree private soggette al pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi e specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché lungo vicoli chiusi od altri luoghi comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsivoglia specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante per una distanza non inferiore ai due metri.
3. L'obbligo di pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. I proprietari di aree private confinanti e aperte sulle pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse si vadano a depositare.
5. I proprietari di aree commerciali e vetrine prospicienti la pubblica via hanno il dovere di mantenerle pulite, anche se sfitte.
6. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
7. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 11 – Sgombero neve

1. Fatte salve diverse e specifiche disposizioni dell'Amministrazione Comunale, di norma la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi e sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizio alla sicurezza delle cose e delle persone.
3. La rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o da qualsivoglia luogo elevato di norma avviene senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata, adottando tutte le cautele del caso.
4. È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori o conduttori di immobili di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti o da qualsivoglia luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

6. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 12 – Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte di indumenti, carta e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle di offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate nei pressi degli ingressi delle scuole, dei luoghi di cura e di memoria dei defunti.
2. I richiedenti devono presentare domanda al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento indicando la ragione sociale dell'Associazione/Ente, il nominativo e i recapiti del responsabile dell'iniziativa e il luogo e l'orario di svolgimento, nonché le finalità.
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nel precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 13 - Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree pubbliche, lo svolgimento delle attività dei cosiddetti "artisti di strada" (suonatori, cantanti, saltimbanco e similari) è subordinata all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione deve contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione. Durante l'occupazione è garantita la mobilità di veicoli e pedoni; in ogni caso l'attività non deve costituire pericolo per la circolazione veicolare e ciclopeditone.
2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
3. Il Comune di Codroipo declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.
4. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, che non può essere superiore a trenta minuti.
5. È vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse oltre al tempo sopra indicato e ad una distanza inferiore ai 25 metri da biblioteche, scuole, luoghi di culto, luoghi di cura.
6. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente gli artisti di strada ed i musicisti appositamente ingaggiati in occasione di eventi, feste, fiere e ricorrenze purché autorizzati dall'ufficio competente.
7. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 14 – Distribuzione materiale pubblicitario

1. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio. È vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
2. È vietato porre pubblicità sui veicoli in sosta.
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 15 – Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro urbano e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi e piazze principali, devono mantenerle in buono stato di conservazione.
2. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici. Uguali obblighi sono posti ai proprietari di insegne.
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 16 – Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi di igiene è ammesso lungo i centri abitati solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore, polvere e la dispersione di liquami.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 50,00 a €uro 300,00.

Art. 17 – Camini e canne fumarie

1. In ragione di prevalenti motivi di tutela della pubblica sicurezza e per la garanzia del diritto alla salute dei cittadini, in tutti i casi in cui non sia già prevista una procedura di controllo sulla manutenzione ed esercizio di impianti di riscaldamento e/o produzione calore funzionanti con qualsiasi combustibile, è fatto obbligo ai soggetti proprietari o utilizzatori di:
 - a) procedere periodicamente al controllo ed alla pulizia dei camini, delle canne fumarie, dei raccordi o simili di qualsiasi focolare o caldaia con la cadenza prevista dalla normativa di settore; contestualmente agli interventi di pulizia è consigliata, tramite idonee strumentazioni, l'ispezione e la verifica dello stato conservativo dell'impianto fumario anche al fine di prevenire episodi di incendio o di emissioni pericolose;
 - b) Le attività artigianali, produttive ed i pubblici esercizi, se non altrimenti regolamentate, sono tenute all'obbligo di controllo e pulizia annuale dei camini, canali di fumo, condotti, raccordi e simili di qualsiasi focolare o caldaia;
 - c) I proprietari o i soggetti utilizzatori del focolare o della caldaia devono tenere copia della documentazione che certifichi l'ultimo intervento di manutenzione effettuata in modo tale da poterlo esibire agli organi deputati al controllo;
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 50,00 a €uro 300,00.

Art. 18 – Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone, degli animali e delle cose.
2. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 21.00, salva la deroga dalle ore 21.00 alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di dicembre di ogni anno e dalle ore 00.00 alle ore 6.00 del primo gennaio di ogni anno. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai "fuochi d'artificio classificati".
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 50,00 a €uro 300,00.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 19 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, nonché nei luoghi alberati è vietato:
 - a) Introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole o sui siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli motorizzati;
 - b) Danneggiare piante, alberature, deturpare le pubbliche aiuole e gettare rifiuti al di fuori degli appositi cestini;
 - c) Dedicarsi a giochi che possano causare pericolo o danno, o che siano espressamente vietati;
 - d) Fare uso improprio e danneggiare i giochi dedicati ai bambini per chi abbia superato i 14 anni d'età.
 - e) Procurare molestia alla fauna selvatica.
2. Per il Parco delle Risorgive si applicano i divieti e le disposizioni previste dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle autorità competenti.
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 50,00 a €uro 300,00.

Art. 20 – Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami. Tale regolarizzazione deve essere effettuata al fine di evitare ogni situazione compromettente la visibilità della segnaletica stradale, della circolazione o dell'illuminazione pubblica;
2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione ed oscurare la visibilità della segnaletica stradale e dell'illuminazione pubblica;
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie e le foglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e mantenere i passaggi anche pedonali ordinati e puliti; evitare che le foglie o altro materiale vegetale proveniente dalla privata proprietà ostruisca le caditoie stradali in modo tale da impedire il regolare scolo delle acque;
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale;
5. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti;
6. La violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi comporta l'applicazione di una sanzione da €uro 50,00 a €uro 300,00.

Art. 21 – Collocazione di luminarie natalizie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, e di elementi decorativi ispirati alle festività è soggetta a preventiva comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. e 110 R.D. 6 maggio 1940, n.635, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune.
2. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 5 metri, tale da consentire il regolare transito sulla via.
3. Il richiedente è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI ed una certificazione di solidità degli ancoraggi utilizzati e di resistenza alla spinta del vento. In assenza di tali certificazioni gli impianti non possono essere installati. Per le luminarie installate dal Comune o per conto del Comune il competente ufficio tecnico provvede ad impartire adeguate direttive al fine di garantire la sicurezza delle stesse.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei richiedenti.
5. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

CAPO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 22 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini delle norme del presente titolo, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane e viene definito come alterazione del benessere psicofisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, comma 1 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull'inquinamento acustico”).
2. Per attività rumorose o incommode si intendono tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, il cui utilizzo provoca disturbo, fastidio, molestia. Sono considerate, in ogni caso, incommode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
3. Per quanto riguarda i livelli di emissione sonora da rispettare ed eventuali autorizzazioni in deroga si rimanda alle norme e al Regolamento per la disciplina delle manifestazioni temporanee rumorose.
4. Per l'insediamento di nuove attività (produttive, artigianali, commerciali, terziarie, ecc.) si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e le Norme tecniche del Piano Comunale di Classificazione Acustica (artt. 29-30) e ss.mm.ii.

Art. 23 – Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incommodi al vicinato tra le ore 23:00 e le 07:00, ovvero le ore 08:00 dei giorni festivi, e tra le ore 13:00 e le ore 15:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8:00 e dopo le ore 20:00 nei giorni feriali e prima delle ore 9:00, fra le ore 12: 00 e le ore 15:00 e dopo le ore 20:00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Ulteriori limitazioni orarie potranno essere disciplinate dagli specifici regolamenti condominiali.
6. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 24 – Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 25 – Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

1. I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i tre minuti, derogabili fino a dieci minuti in caso di guasti all'impianto.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 26 – Strumenti musicali in abitazioni private

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 23:00 alle ore 08:00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 13:00 alle ore 15:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Ulteriori limitazioni orarie per l'utilizzo degli strumenti musicali potranno essere disciplinate dagli specifici regolamenti condominiali.
4. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

CAPO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 27 – Disposizioni per animali domestici e da cortile

1. È sempre fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È fatto divieto di abbandonare animali domestici.
3. È fatto divieto di lasciare vagare animali da cortile lungo pubbliche vie, piazze e giardini pubblici.
4. Nelle pubbliche vie e in genere nei pubblici luoghi i cani devono essere condotti sempre al guinzaglio.
5. I cani da guardia di case, giardini, orti e poderi dovranno essere custoditi in modo che non possano aggredire o nuocere ai viandanti.
6. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 28 – Divieti specifici

1. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare, combattimenti e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
2. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la dovuta disponibilità di acqua e cibo.
3. Gli animali esposti alla vendita all'interno dei negozi devono essere assicurati di spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della rispettiva specie e all'età e grandezza degli stessi.
4. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare è vietata l'esposizione di animali in stato di salute carente, di cuccioli lattanti o da svezzare.
5. È vietato detenere arnie in aree densamente urbanizzate e in particolare in prossimità di istituti scolastici, impianti e luoghi per il tempo libero.
6. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 20/2012 o da leggi specifiche.

Art. 29 – Disturbi da parte degli animali

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi, qualora il fatto non sia configurabile come reato, comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00.

Art. 30 – Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi a loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di indole mordace, anche muniti di museruola.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
4. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle seguenti aree:
 - a) aree destinate ai giochi per bambini, ove segnalato dalla cartellonistica;
 - b) nelle scuole e nelle rispettive pertinenze funzionali, qualora la presenza dell'animale non sia giustificata da scopi didattici;
 - c) in luoghi di cura e nelle strutture sanitarie del territorio, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
5. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 50,00 a €uro 300,00.

Art. 31 – Colonie feline

1. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline stanziate sul territorio comunale sono censite dal personale del Comune e dal veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari e non potranno essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati con ordinanza del Sindaco previa certificazione dell'Azienda per i servizi sanitari, eventualmente avvalendosi delle Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.
3. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.
4. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 50,00 a €uro 300,00.

Art. 32 – Animali liberi

1. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione da €uro 50,00 a €uro 300,00.

CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia il precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 12.09.1962 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti e le norme comunali incompatibili con il presente Regolamento.